**Cass. III Pen., n. 11886 del 12/03/2014 – Pres. Fiale – Est. Graziosi – Ric. B.P.**

**RIFIUTI –** I residui di piantagioni sono classificabili come rifiuti?

*I rifiuti vegetali costituiti da residui di piantagioni sono qualificabili come rifiuti, in quanto non possono essere inclusi nel “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia”, né coincidono con i tre specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature), che l’art. 185, comma 2, lett. f) del D.L.vo n. 152/2006 esclude dall’applicabilità della disciplina sui rifiuti.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con ordinanza del 21 giugno 2013 il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame presentata dal difensore di B.P. - indagato per il reato di cui all'articolo 256 d.lgs. 152/2006 - avverso decreto di sequestro preventivo di un quadriciclo Piaggio emesso il 4 giugno 2013 dal gip dello stesso Tribunale.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, che esclude dai rifiuti i materiali agricoli non pericolosi: non sarebbe configurabile nel caso di specie, quindi, il reato di abbandono dei rifiuti. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, e 255 d.lgs. 152/2006. Affinché la condotta contestata non sia illecito amministrativo, bensì reato ex articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 come riqualificata dal Tribunale, occorre che chi ha effettuato il trasporto abusivo e l'abbandono dei rifiuti abbia svolto attività d'impresa, e su ciò il Tribunale non ha motivato.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo adduce che, ai sensi dell'articolo 185 d.lgs. 152/2006, non sono rifiuti "la paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura ...". Non sarebbe pertanto sussistente alcun rifiuto, presupposto della configurabilità del reato di abbandono dei rifiuti.

Il Tribunale ha qualificato i "rifiuti organici (residui di piantagioni)" che colmavano il cassone del veicolo sequestrato rifiuti speciali non pericolosi, conseguentemente, tra l'altro, riqualificando il reato, originariamente rubricato come realizzazione e gestione non autorizzata di discarica di rifiuti, come trasporto abusivo di rifiuti. Compete al giudice di merito qualificare la natura del materiale di cui concretamente si tratta, in rispetto del dettato generale della normativa in materia; e l'articolo 185, comma 1, d.lgs. 152/2006 non confligge con la qualificazione degli organici residui di piantagioni quali rifiuti, come invece prospettato dal ricorrente. La lettera f) del citato comma, infatti, si limita ad escludere dall'applicabilità della parte quarta del decreto legislativo "le materie fecali, se non contemplate al comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana": nel caso di specie, non si tratta di materiale utilizzato per agricoltura, selvicoltura o produzione di energia, essendo invece "residui di piantagioni"; il che non coincide con i tre specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature) indicate dalla norma, esprimendo un concetto chiaramente più ampio, e non comportando quindi la non qualificabilità come rifiuti addotta dal ricorrente. Il motivo risulta pertanto infondato.

Il secondo motivo, in sintesi, censura l'ordinanza impugnata per non avere motivato sul riferimento dell'attività illecita ad una attività di impresa, aggiungendo, come evidente argomentazione fattuale, che in realtà nel caso di specie si tratterebbe di un'attività occasionale e non imprenditoriale. Non può non ricordarsi che, trattandosi di cautela reale, è applicabile alla fattispecie l'articolo 325 c.p.p.. Quale vizio motivazionale, dunque, il ricorso per cassazione deve denunciare la violazione di legge, ovvero l'omesso adempimento dell'obbligo di motivazione da parte del giudice in modo radicale (articolo 125, comma 3,c.p.p.), così da integrare totale carenza o apparenza (cioè contenuto meramente assertivo o rappresentato da formule di stile) della motivazione stessa (da ultimo, proprio riguardo al sequestro preventivo, Cass. sez. VI 10 gennaio 2013 n. 6589; cfr. altresì, tra i più recenti arresti, Cass. sez. V, 1 ottobre 2010 n. 35532 e Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472). Nel caso di specie, l'ordinanza non è affetta da tale vizio radicale, e comunque - si nota allora meramente ad abundantiam - l'attribuzione ad un'attività imprenditoriale si evince implicitamente dal rilievo che il veicolo era "con il cassone ricolmo".

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

[omissis]